



**Guardia di Finanza
COMPAGNIA CASELLE TORINESE**

Sezione Operativa

Strada S. Maurizio n. 42 – 10072 Caselle Torinese (TO), Tel. 011/5676873 – Fax 011/56769836
Email: TO154.protocollo@gdf.it – Pec: TO1540000p@pec.gdf.it

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

GdF – 2023 TO154 n. 168

(ex articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689)

L'anno 2023, ad¹ del mese di , in Caselle Torinese (TO), presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene redatto il presente verbale.

VERBALIZZANTI

PARTE

Sig. _____

PREMESSA

A seguito di una specifica attività di analisi di rischio mirata al contrasto degli illeciti in materia di Spesa Pubblica Previdenziale, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.lgs. n. 68/2001, che demanda al Corpo della Guardia di Finanza, tra gli altri, compiti diretti alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica, questo Reparto ha svolto un'attività su specifici viaggiatori, in ragione della loro età anagrafica¹, subordinate al **requisito essenziale della effettiva dimora² del beneficiario sul territorio nazionale**, in transito presso l'aeroporto "Sandro Pertini" di Caselle Torinese (TO), mirata all'individuazione di possibili indebite erogazioni di assegni sociali/indennità di invalidità civile, ex Legge n. 335/95 e successive modifiche e integrazioni.

¹ La prima condizione al fine di ottenere la prestazione economica in parola è relativa all'età dell'avente diritto che, nel periodo di vigenza del beneficio, è stata oggetto di varie modifiche passando dai 65 anni del 1996 (limite stabilito in origine dalla Legge n. 335/95) ai successivi 66 anni e 7 mesi del 2018 (limite modificato per effetto del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per arrivare, in ultimo, all'attuale limite, in vigore dal 1 gennaio 2019, di 67 anni, nuovo limite anagrafico per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

² Qualora i percettori di assegni sociali perdano i requisiti reddituali e/o di residenza l'importo riscosso diventa indebito e pertanto, a seguito di verifiche l'assegno sociale potrà essere **sospeso** dall'ente erogatore nel caso in cui **il soggetto beneficiario si allontani dall'Italia per un periodo pari o superiore a 30 giorni**. (Disposizioni ribadite da ultimo con messaggio INPS n. 3239 datato 4 agosto 2017: **29 giorni a partire dal 2021**). Decorso un anno dalla sospensione, le sedi INPS competenti – previa verifica del permanere di tale situazione – provvedono alla revoca del beneficio.

Atteso quanto sopra, le investigazioni effettuate dai militari della Compagnia sono state indirizzate alla determinazione dei **periodi di assenza dal territorio nazionale** dei beneficiari in argomento, attraverso pertinenti interrogazioni anagrafiche sulle banche dati in uso al Corpo.

L'attività svolta da questo Reparto ha interessato unicamente le tratte *extra-Schengen* operate sullo scalo Sandro Pertini di Caselle Torinese, per le quali è stato possibile riscontrare, a posteriori, l'entrata/uscita dal territorio nazionale dei citati viaggiatori. Nel caso di specie sono stati analizzati i voli che hanno interessato lo scalo con destinazioni da e per il Marocco (Casablanca, Fez, Marrakech) da e per l'Albania (Tirana), da e per l'Ucraina (Kiev e Leopoli).

Gli elementi di conoscenza acquisiti dalle liste di imbarco del Sistema API-PNR³ (complete dei dati anagrafici dei passeggeri) hanno permesso un preliminare riscontro positivo, in ragione dell'età anagrafica del viaggiatore, dell'attività di profilazione intrapresa, implementata dall'acquisizione dei dati fiscali e previdenziali dei beneficiari.

Successivamente, tale platea è divenuta oggetto di specifiche interrogazioni sulla banca dati S.D.I – Utente investigativo circa le attestazioni di uscita e/o d'ingresso dal/nel territorio nazionale, implementate al momento dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato presso le postazioni di controllo frontaliere *extra-Schengen*, in ciò quantificando i **periodi di assenza, superiori ai 29 giorni**, che comportano la perdita, per il percipiente, del requisito della dimora stabile e continuativa nel territorio dello Stato.

Al fine di approfondire la loro posizione sono stati acquisiti dall'INPS i dati e gli elementi presenti nel "Cassetto Previdenziale del Cittadino" in relazione a ogni singolo viaggiatore e ai periodi interessati, rilevando che, a fronte di periodi di assenza dal territorio nazionale superiori al limite temporale previsto dalla specifica normativa per godere di tali benefici, non sono state comunicate, all'Ente erogatore, le variazioni intervenute a modifica della loro effettiva ed abituale dimora in Italia continuando, pertanto, a percepire le erogazioni pubbliche in argomento, in ciò procurandosi un indebito profitto.

Tali condotte omissive assumono rilevanza di **natura amministrativa** di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter C.P., laddove l'importo indebitamente percepito a titolo di prestazioni mensili non supera la soglia di € 3.999,96, così come previsto al comma 2 del citato articolo.

Assegno Sociale - Ambito giuridico di riferimento.

Nel presente paragrafo, viene sinteticamente riportato l'alveo normativo di inquadramento della specifica erogazione previdenziale con particolare riferimento agli aventi diritto, ai requisiti ed alle cause di decadenza di tale beneficio.

³ Il Sistema Informativo per il trattamento dei dati PNR e API è istituito con il Decreto Legislativo n. 53 del 21 maggio 2018 che ha recepito nella legislazione nazionale la Direttiva UE 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. I dati PNR sono costituiti da un insieme di informazioni relative alla prenotazione di un volo da parte di uno o più passeggeri; tali informazioni, conferite dai passeggeri stessi, sono raccolte e trattenute dal vettore aereo e/o dall'operatore di viaggi. I vettori aerei/operatori di settore possono richiedere ai passeggeri una quantità minima di informazioni (ad esempio nome, viaggio prenotato, l'operatore di viaggio in cui il trasporto è stato riservato, etc.) o, alternativamente, richiedere anche informazioni aggiuntive (ad esempio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc). I dati API sono costituiti da tutte le informazioni raccolte in fase di accettazione (check-in) o di imbarco da parte dei vettori aerei o da altre realtà di trasporto; tali dati sono generalmente orientati all'identificazione certa del passeggero e provengono da documenti validi ed autentici. I dati API comprendono: il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato; la cittadinanza; il nome completo; la data di nascita; il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri; il numero del trasporto; l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto; il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo; il primo punto di imbarco.

Fonti normative.

L'assegno sociale è una prestazione economica introdotta dalla Legge n. 335/95 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" laddove all'articolo 3, comma 6 è stato disposto che: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

La norma originaria è stata successivamente integrata dall'articolo 20, comma 10 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 ove è stato disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Soggetti aventi diritto:

- cittadini italiani;
- rifugiati politici e rispettivi coniugi ricongiunti;
- extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
- cittadini comunitari ed i loro familiari a carico iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
- cittadini della Repubblica di S. Marino.

Requisiti:

- compimento del 67° anno di età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati della U.E o extracomunitaria con carta di soggiorno;
- residenza sul territorio nazionale;
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione. (Tale ulteriore requisito è in vigore dal 1 gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione);
- reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.

Decadenza:

- l'assegno viene **sospeso** se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni.
- dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è **revocata**.

FATTO

In data odierna i sottoscritti militari verbalizzanti, avendo rilevato in capo alla Parte condotte omissive⁴ che hanno condotto all'indebita percezione di erogazioni pubbliche

⁴ concernenti le dovute comunicazioni all'Ente erogatore, delle assenze periodiche dal territorio nazionale per un periodo superiore a 29 giorni.

(nello specifico assegni sociali di cui al Certificato INPS n.) così come riportato nella scheda costituente **allegato 1** al presente atto, contestano alla stessa la violazione amministrativa di cui all'articolo 316-ter, comma 2 del Codice Penale sanzionata con il pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per estinguere il procedimento, è ammesso il pagamento in misura ridotta presso qualsiasi concessionario della riscossione, Banca o Agenzia Postale, utilizzando il previsto Mod. F23, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'Ufficio o Ente che ha previsto il pagamento.

È ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale.

Il computo dell'importo più favorevole può desumersi dalle seguenti tabelle:

Beneficio conseguito	€
Sanzione minima	€ 5.164,00
Doppio del minimo	€ 10.328,00
Sanzione massima	€ 25.822,00
1/3 della sanzione massima	€ 8.607,33

Come richiamato dall'articolo 316 ter, comma 2, la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (€), ovvero €

La sanzione più favorevole alla parte risulta essere €

DEFINIZIONE IN VIA BREVE

IMPORTO TOTALE DA VERSARE QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA: €

Il Mod. F23 dovrà essere compilato secondo le indicazioni e le istruzioni in esso riportate, inserendo, in particolare, i seguenti dati:

- NEL CAMPO 6 (UFFICIO O Ente):
- NEL CAMPO 7 (codice territorio):
- NEL CAMPO 9 (casuale):
- NEL CAMPO 10 (Estremi dell'atto o del documento): **GdF - 2023**
- NEL CAMPO 11 (codice Tributo):

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONI DEI TRIBUTI: Agenzia delle Entrate Riscossione - Torino.

Si avvisa la parte che, qualora si avvalga del pagamento in misura ridotta come sopra riportato, dovrà darne immediata comunicazione al Reparto in intestazione, trasmettendo copia della quietanza del versamento effettuato.

In caso contrario, questo Reparto provvederà alla redazione di rapporto ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 che sarà inviato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino.

GARANZIE DIFENSIVE E RICORSO

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto di Torino scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

L'Autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Nel caso la parte non abbia optato per il pagamento in misura ridotta, laddove il Prefetto di Torino non decida per l'archiviazione, può emettere ordinanza/ingiunzione di pagamento. Avverso tale provvedimento, ex articolo 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente sul luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Si allega al presente verbale la scheda di computo delle assenze rilevate nelle banche dati e delle somme indebitamente percepite (vgs. **allegato 1**).

Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una verrà notificata al responsabile della violazione, una verrà inviata alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo ed una viene conservata agli atti del Reparto operante.

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

I VERBALIZZANTI